

Art. 23.

23.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

23.2

Bisinella, Bellot, Munerato

Sopprimere l'articolo.

23.3

Bisinella, Bellot, Munerato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - (Modifica dell'articolo 86 della Costituzione). –1. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

23.0.1

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica dell'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";

b) il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere";

c) il decimo comma è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere il comma 7.

23.0.2

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 87 della Costituzione il decimo comma è abrogato».

Conseguentemente, dopo, l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modificazioni all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

''Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.''.